EUMEDICA OZONO Via Trento, 30 56100 PISA c.f. p. iva e R.I. 01540030507



Il Segretario

f.to Porfirio Rag. Fabio

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 19 giugno 2015, alle ore 10, presso la sede sociale in Pisa Via Trento, 30 si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci dell'associazione EUMEDICA OZONO, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- -variazione denominazione dell'associazione e richiesta per iscriversi al registro delle O.N.L.U.S,
- -trasferimento sede sociale,
- -adozione di nuovo Statuto,
- -nomina Consiglio Direttivo,
- -varie ed eventuali

Come da Statuto Sociale, assume la Presidenza dell'assemblea il dott. Giovanni Barco il quale, constata la validità dell'assemblea essendo presenti tutti i soci nelle persone dei signori: Panettella Antonio, Gloria Ercole Maria, Porfirio Fabio e Porfirio Aldo, dichiara aperta la discussione ed assegna la mansione di segretario al Rag. Fabio Porfirio, che accetta.

L'assemblea, preso atto di quanto disposto all'Ordine del Giorno, decide, all'unanimità:

- -di variare la ragione sociale dell'associazione in: "ASSOCIAZIONE EUMEDICA" O.N.L.U.S.
- -di adottare un nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente verbale,
- -di trasferire la sede da Pisa via Trento, 30 a Firenze Via Ponte alle Mosse, 17/b
- -di nominare un Consiglio Direttivo composto da tre membri nelle persone dei signori:

BARCO GIOVANNI in qualità di Presidente,

PORFIRIO ALDO in qualità di Vicepresidente,

PORFIRIO FABIO in qualità di Tesoriere

- di dare mandato al Dr. Barco Giovanni di preparare e presentare la documentazione per iscrivere l'associazione al registro delle O.N.L.U.S.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11.30.

Il Presidente

f.to Barco Dr. Giovanni

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

2 3 GIU. 2015

Registrato 1435

del Mestione Provinciale de Arenaus





STATUTO DELLA O.N.L.U.S

DENOMINAZIONE

Articolo 1

E' costituita un'associazione O.N.L.U.S. – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - denominata: "ASSOCIAZIONE EUMEDICA O.N.L.U.S.".

La locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" ovvero l'acronimo ONLUS dovrà essere utilizzato nella denominazione ed in qualsiasi voglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

01112015

SEDE

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Firenze, via Ponte alle Mosse, 17/B.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'eventuale trasferimento della sede legale dell'Associazione, nell'ambito dello stesso Comune, senza che ciò comporti la modifica dello Statuto né richieda la convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci. Il Consiglio direttivo potrà liberamente costituire o chiudere altrove sedi secondarie, sedi operative o sezioni, purchè sul territorio italiano.

DURATA

Articolo 3

La durata dell'Associazione, in considerazione della perennità dello scopo, è illimitata e l'assemblea straordinaria degli associati ne potrà determinare lo scioglimento con le modalità previste dal presente Statuto.

SCOPO

Articolo 4

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, umana, civile e culturale impegandosi nella tutela dei diritti della salute e della difesa dell'ambiente.

Essa si propone la promozione della salute ed in particolare si prefigge lo scopo di promuovere la ricerca sperimentale e clinica, i trials di studio, le ricerche scientifiche finalizzate, la prevenzione primaria, la prevenzione secondaria (screening e diagnosi precoce e tempestiva), la qualità delle cure oncologiche, la continuità terapeutica del paziente oncologico, la interdisciplinarità, la riabilatazione, le terapie palliative, le cure domiciliari e di incentivare campagne di educazione rivolte alla popolazione. Uno degli scopi dell'Associazione è quello di promuovere lo studio di molecole ad azione farmacologica o cosmetica, comprese quelle ad alta capacità ossidativa. L'Associazione si propone di individuare e sostenere singoli studiosi, gruppi o società, allo scopo di organizzare studi di sperimentazione di fase I, II, III ed eventualmente di fase IV, su molecole a capacità terapeutica. L'Associazione Eumedica studierà le conseguenze delle nuove terapie sulla qualità della vita dei

1911







pazienti e sui costi sanitari e sociali delle malattie e la validità dei farmaci nella pratica clinica quotidiana e di confrontarne il rapporto rischio/benificio rispetto agli altri farmaci utilizzati nella patologia in questione.

Inoltre l'Associazione si propone di operare per contribuire alla formazione e all'aggiornamento tecnico professionale e manageriale di medici oncologi e di operatori sanitari ed alla formazione di strutture accreditate intra ed extra-ospedaliere per l'assistenza al paziente con neoplasia e di strutture sanitarie per la crioconservazione di cellule staminali adulte (c.d.camera bianca).

L'associazione ha lo scopo di favorire ed incrementare l'istruzione e l'attività di coloro che desiderano dedicarsi o già si dedicano ad attività di ricerca scientifica nei campi suddetti, promuovendo ed incoraggiando, anche mediante l'istituzione di centri di ricerca, iniziative intese ad approfondire e diffondere la conoscenza di tali discipline ai fini del progresso scientifico, sociale e culturale.

L'associazione favorisce le sue attività di ricerca, di studio e di promozione nel campo suindicato, concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio, promuovendo la raccolta di fondi da destinare agli scopi anzidetti, il tutto secondo le norme di legge vigenti.

Promuove intese con istituti ed enti di ricerca scientifica;

Mantiene contatti con enti aventi scopi similari a quelli di cui sopra, al fine di favorire lo sviluppo delle istituzioni beneficiarie.

L'associazione si propone anche la sensibilizzazione della pubblica opinione sulle tematiche derivanti dalle malattie sul piano sociale e quindi l'istruzione e la divulgazione sia relativamente agli ambiti di ricerca sia alle tematiche sociali connesse alle malattie.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle precedentemente indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse nonché accessorie per natura in quanto integrative delle stesse.

Per lo svolgimento delle attività istituzionali, l'ASSOCIAZIONE EUMEDICA ONLUS potrà avvalersi della collaborazione di Università, enti di ricerca, società ed altre Associazioni che operino nel campo della ricerca scientifica.

I rapporti tra l'ASSOCIAZIONE EUMEDICA ONLUS e questi ultimi soggetti saranno regolati da specifiche convenzioni che disciplineranno in particolare:

- Le linee guida dell'attività da svolgersi presso gli enti ai quali verrà affidata la ricerca;
- I rapporti tra l'Associazione e l'ente per la prestazione di collaborazione, di consulenza, di assistenza, di servizio, di supporto e di promozione delle attività;
- Le modalità di utilizzazione di personale di ricerca e tecnico amministrativo, nonché di conferimento dei beni, di strutture e di impianti necessari allo svolgimento dell'attività di
- Le forme di finanziamento, anche attraverso il concorso di altre istituzioni pubbliche o private.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà, senza alcuna finalità sindacale, tra l'altro:

- Promuovere e gestire iniziative e corsi per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale operante nelle materie oggetto delle sue finalità;
- Istituire premi, borse di studio e contratti di ricerca in modo da essere un punto di incontro e di riferimento per tutti gli addetti ai lavori in Italia e all'estero;
- Effettuare e/o commissionare ricerche e studi;
- Promuovere e/o partecipare a convegni, seminari, manifestazioni e altre attività culturali di ogni genere e tipo, anche in collaborazione con Enti e Istituti italiani e di altri paesi;



- Organizzare e promuovere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente anche mediante programmi annuali di attività formativa;
- Curare l'attività editoriale sia mediante la stampa dei risultati di studi e di ricerche proprie, sia
- Realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti e attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento della propria
- Compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere
- Stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di
- Promuovere intese e collaborazioni con il Ministero della Salute, con le Regioni, le Aziende sanitarie, atri organismi ed istituzioni sanitarie pubbliche, enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri, per l'utilizzo dei beni di cui trattasi, allo scopo di facilitare studi e attività
- Favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per raggiungimento di fini similari a quelli dell'Associazione o tali da facilitare
- Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque
- Partecipare a bandi, concorsi, appalti e gare indetti da qualsivoglia Ente, pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale o espressione della Comunità Europea;
- Effettuare donazioni, lasciti, disposizioni a titolo gratuito e atti di liberalità di qualunque tipo, nei confronti di persone fisiche o giuridiche, associazioni, Enti e altri soggetti;
- Compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie, bancarie, necessarie o utili, anche indirettamente, per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- Assumere interessenze e partecipazioni in società, associazioni, consorzi, cooperative, altri Enti con o senza personalità giuridica, costituiti o costituendi, aventi scopo analogo, connesso od affine al proprio o comunque pertinente al conseguimento del predetto scopo associativo;
- Svolgere qualsiasi attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 5

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- b) Da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'associazione;
- d) Da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- e) Da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

a) Da quote sociali annue;

- b) Da contributi ed erogazioni conseguenti a manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c) Da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad incrementare il patrimonio;
- d) Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti, dal Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

L'associazione non può in nessun caso distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; ha altresì l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

SOCI

Articolo 6

Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

i soci si distinguono none seguenti ediogorio.
 soci fondatori: coloro che hanno effettivamente operato per la sua realizzazione
sottoscrivendone l'atto costitutivo:
soci onorari: coloro che per la particolare attività o per meriti professionali sono iscritti su
parere del consiglio Direttivo;
soci ordinari: coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro
raggiungimento, secondo le proprie capacita' personali, e sottoscrivono le quote associative
soci sostenitori: coloro che pur condividendo le finalità' dell'Associazione e sottoscrivendo
le quote associative, non operano nello svolgimento delle varie attività'.
Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a versare una quota associativa annua che verra' determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo, con possibili distinzioni tra le diverse categorie di socio.

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

Tuttavia e' in facoltà di ciascun socio recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione stessa.

L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, e' deliberata dal Consiglio Direttivo.

I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà' inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento

della quota annuale prestabilita.

I soci sono tenuti a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 7

Sono organi dell'Associazione:

- L'assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Tesoriere
- Il Comitato Scientifico
- Il Collegio dei Revisori, se nominato

Articolo 8

L'Assemblea degli Associati e' convocata anche fuori della sede sociale, purché' in territorio Italiano, dal Consiglio Direttivo, mediante lettera semplice, e-mail o avviso su periodici informative dell'associazione ovvero avviso su sito internet, indicante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, avviso da inviare o pubblicare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea può essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo degli Associati aventi diritto a norma dell'art. 20 cod.civ.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno, entro il mese di Novembre, per l'approvazione del bilancio preventivo relativo al successivo esercizio ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso.

Articolo 9

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli Associati tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni Associato ha diritto ad un voto, e può' farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega scritta, anche da membri del Consiglio salvo, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci e per deliberazioni in ordine alla responsabilità' dei Consiglieri stessi.

Articolo 10

L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 Cod. Civ.; l'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed in particolare:

- L'approvazione del bilancio consuntivo, sulla predispozione del bilancio preventivo e sulla destinazione o copertura rispettivamente, dell'avanzo o disavanzo di gestione;
- La nomina dei componenti dell'organo amministrativo, previa fissazione del numero dei componenti;
- La nomina dei componenti dell'organo di controllo, previa fissazione del numero dei componenti;

- La nomina dei componenti del Comitato Scientifico, previa fissazione del numero dei componenti;
- La delibera degli eventuali regolamenti interni, e loro eventuali modifiche;
- La delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- Sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio nel rispetto di quanto previsto all'art. 20:
- Sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

Articolo 11

L'Assemblea e' presidente dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in mancanza ed ove nominato, dal Vice Presidente, il quale provvederà a nominare il Segretario; in mancanza di entrambi, l'Assemblea, nominerà un Presidente ed un Segretario che constaterà la regolarità delle deleghe, il diritto ad intervenire all'Assemblea e provvederà a redarre il verbale dell'Assemblea stessa.

Articolo 12

L'Associazione e' amministrata da un Consiglio Direttivo composto da due a cinque membri a scelta dell'Assemblea.

Il Consiglio rimane in carico per tre anni. In caso di dimissioni o decesso di uno dei Consiglieri, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione.

Articolo 13

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e può nominare un Vice Presidente ed un Segretario Generale.

L'Assemblea può altresì' nominare un Presidente Onorario scelto fra gli associati onorari, che avrà esclusive funzioni di rappresentanza dell'Associazione, in virtu' dei particolari meriti professionali e scientifici acquisiti, ma non potrà amministrare o rappresentare l'Associazione, essendo tale funzione specificamente attribuita al Presidente effettivo.

Articolo 14

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando sia fatta richiesta da almeno il 20% dei suoi membri, e comunque una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, per deliberare in ordine alla relazione del bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea degli Associati, ed eventualmente all'ammontare della quota sociale,

Per la validità' delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il foto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità' prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio e' presidente dal Presidente, in sua assenza, ove nominato, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di eta dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verra' redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verra' sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Articolo 15

Il Consiglio e' investito dei più' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza e' obbligatoria per tutti gli associati.

Articolo 16

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente:

- Rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, ha la firma sociale;
- Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio;
- Provvede a quanto necessario per l'amministrazione, organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, in particolare può aprire conti correnti, depositi presso Istituti bancari e presso l'Amministrazione postale con tutte le facoltà.

Articolo 17

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo, scelto anche tra i non membri dell'Associazione. Il Tesoriere:

- Riceve e custodisce gli importi delle quote sociali, le elargizioni e dei versamenti vari;
- Tiene l'amministrazione dell'Associazione e predispone i dati per il bilancio;
- Il Tesoriere ha altresì' l'obbligo di tenuta dei libri contabili sotto la direzione del Presidente, al quale risponde direttamente per tutte le funzioni che gli sono assegnate dal presente statuto.

Articolo 18

Il Comitato Scientifico e' composto da tre a sette membri nominati dal Consiglio Direttivo, anche fra persone estranee all'Associazione.

I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Comitato Scientifico formula proposte motivate sulle iniziative dell'Associazione, esprime il proprio parere in merito a sovvenzioni, premi e borse di studio ed esprime pareri sui programmi di attività' ad esso sottoposti dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta l'anno, in occasione dell'Assemblea che approva il bilancio e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Articolo 19

La gestione economica dell'Associazione e' controllata da un Collegio dei Revisori, se nominato, costituito da tre membri, due dei quali sono nominati dal Consiglio Direttivo. Il terzo componente sarà prescelto dai due componenti eletti o, in caso di mancato accordo sul nominativo, dal Presidente dell'Associazione, ed assumerà' la qualifica di Presidente.

La durata del Collegio e' triennale dei suoi membri possono essere riconfermati.

I Revisori hanno il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e l'esistenza dei beni di proprietà dell'Associazione nonché di redigere una relazione annuale che accompagni il bilancio.

I Revisori possono procedere anche individualmente, ed in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di

controllo.

Articolo 20

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, l'Assemblea degli associati: determina le modalità' della liquidazione e della devoluzione del patrimonio residuo.

I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3 c. 190, dalle Legge 23/12/1996, n. 662, e successive integrazioni e modificazioni, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità' sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

Articolo 21

Per tutto quanto qui' non previsto si applicano le norme del libro primo, Titolo II del Cod.Civ., nonché quelle previste dal D.Lgs. 4/12/1997 n. 460 e dalle Leggi vigenti in materia.